

MILANO, 29 APRILE 2021

**Spettabile
Clientela**

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SUI LAVORATORI FRAGILI

Con la presente, vogliamo informare la ns. spettabile clientela che, L'INPS, con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, che provvediamo ad allegare alla presente, interviene riguardo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DL n. 41/2021 (c.d Decreto Sostegni) in merito alle tutele spettanti ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e ai lavoratori cosiddetti fragili, in quanto ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie.

Nello specifico, con il messaggio in commento, l'Istituto si limita a confermare la tutela:

- dell'**equiparazione a ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro** da parte dei **lavoratori fragili**, qualora non possano svolgere l'attività in modalità agile, per i periodi dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
- dell'**equiparazione a malattia** dei **periodi** trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Ai lavoratori cosiddetti fragili, dunque, lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di

relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (in base a quanto previsto dall' art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), **impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021**, è riconosciuto il **diritto ad assentarsi dal lavoro** e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come **ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico.**

I giorni di assenza dal servizio equiparati al ricovero ospedaliero non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

TUTELA DELLA QUARANTENA

La Legge di Bilancio 2021 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sul certificato medico gli estremi del provvedimento che dispone la quarantena, agevolando, in tal modo, la gestione dei certificati emessi nel 2021.

Con riferimento, invece, ai certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l'INPS rende noto che, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro, è emerso che:

- le misure organizzative adottate dalle diverse Regioni possono considerarsi valide;
- è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle ASL o sulla base di un esito positivo del tampone molecolare o del test rapido.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani